

**Legge federale
sul diritto internazionale privato
(LDIP)**

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 dicembre 1987² sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 3 e 4

³ A prescindere da un'eventuale cittadinanza svizzera, le persone che hanno una o più cittadinanze straniere possono, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione alla competenza di uno dei loro Stati di origine.

⁴ I tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando restano competenti, sempreché in un caso di cui al capoverso 2 o 3 le autorità dello Stato interessato non si occupino della successione.

Art. 87 cpv. 1 e 2 primo periodo

2. Foro di
origine

¹ Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. I tribunali o le autorità competenti possono subordinare la loro competenza anche all'inoperosità dell'autorità di uno o più altri Stati di origine dell'ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, sempreché si tratti di singoli beni successori, dello Stato di situazione.

² I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero i suoi beni situati in Svizzera o l'intera successione. ...

¹ FF ...
² RS 291

Art. 88 cpv. 1

¹ Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere dello Stato di domicilio non se ne occupino. I tribunali o le autorità competenti possono subordinare la loro competenza anche all'inoperosità dell'autorità di uno o più Stati di origine dell'ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale.

Art. 90 cpv. 2 e 3

² A prescindere da un'eventuale cittadinanza svizzera, le persone che hanno una o più cittadinanze straniere possono sottoporre, per testamento o contratto successorio, la successione a uno dei loro diritti nazionali. Se l'ereditando ha sottoposto la successione alla competenza di uno dei suoi Stati di origine (art. 86 cpv. 3), si presume che la successione sia regolata dal diritto di tale Stato, sempreché l'ereditando non abbia espresso una riserva in merito.

³ Tale disposizione non è inefficace se, al momento della morte, l'ereditando non era più cittadino dello Stato in questione.

Art. 91 cpv. 1 secondo periodo e 2

¹ ... Se tali norme richiamano il diritto internazionale privato svizzero, va applicato il diritto materiale dello Stato dell'ultimo domicilio dell'ereditando.

² In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti giusta l'articolo 87, la successione di uno svizzero con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto svizzero, sempreché, per testamento o contratto successorio, l'ereditando non abbia sottoposto la successione al diritto del suo ultimo Stato di domicilio o a quello di uno dei suoi Stati di origine.

Art. 92 cpv. 2 secondo periodo

² ... Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell'amministrazione della successione o dell'esecuzione testamentaria nonché la questione dei diritti dell'amministratore della successione o dell'esecutore testamentario alla successione e della sua facoltà di disporre.

Art. 93

Abrogato

Art. 94

5. Testamento
- ¹ Un testamento è retto dal diritto del domicilio dell'ereditando al momento della sua realizzazione. Sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile.
- ² Se, nel testamento, l'ereditando sottopone l'intera successione a uno dei suoi diritti nazionali, quest'ultimo surroga quello dello Stato di domicilio.
- ³ L'ereditando può sottoporre il suo testamento a uno dei suoi diritti nazionali.
- ⁴ Alla forma del testamento si applica la Convenzione del 5 ottobre 1961³ sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

Art. 95 Rubrica, cpv. 1, 2, 3, 3^{bis} e 4

6. Contratti successori
- ¹ Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente. Sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile.
- ² Se il disponente sottopone contrattualmente l'intera successione a uno dei suoi diritti nazionali, quest'ultimo surroga quello domiciliare.
- ³ I contratti successori con due o più disponenti devono corrispondere al diritto del domicilio o al diritto nazionale designato (cpv. 2) di ciascun disponente. Sono considerati contratti successori anche due o più testamenti basati su un accordo comune vincolante dei disponenti.
- ^{3bis} I contraenti possono sottoporre il contratto successorio a uno dei diritti nazionali del disponente o di uno dei disponenti. La disposizione non è inefficace se al momento della morte il disponente non era più cittadino dello Stato in questione.
- ⁴ Alla forma dei contratti successori e ad altre disposizioni a causa di morte non contemplate dalla Convenzione del 5 ottobre 1961⁴ sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie quest'ultima si applica per analogia.

Art. 96 cpv. 1 lett. a, c e d

- ¹ Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero sono riconosciuti in Svizzera se:
- a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell'ultimo domicilio dell'ereditando; o

³ RS 0.211.312.1

⁴ RS 0.211.312.1

- c. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato di origine o in uno degli Stati d'origine dell'ereditando e quest'ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati;
- d. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell'ultima dimora abituale dell'ereditando, nel suo Stato d'origine o in uno dei suoi Stati di origine o, in riferimento a singoli beni successori, nello Stato di situazione, sempreché l'ultimo domicilio dell'ereditando si trovi all'estero e lo Stato del domicilio non si occupi della successione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

